



Filippo Brufani
NOTAIO

Repertorio n.29351

Raccolta n.18109

FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLE OPERE PIE "OSPEDALE CIVICO DI CANNARA", "ASILO INFANTILE DI CANNARA" E "ISTITUTO MAESTRE PIE SALESIANE" NELL'OPERA PIA "OSPEDALE CIVICO DI CANNARA" E TRASFORMAZIONE DELL'INCORPORANTE IN FONDAZIONE

(ai sensi della Legge Regionale Umbria
28 novembre 2014 n.25)
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi,
il giorno dieci
del mese di febbraio

Registrato a Perugia
in data 26/02/2020
al numero 4694
serie 1T

10 febbraio 2020

Alle ore 18,10 (diciotto virgola dieci)

In **Perugia**, nel mio studio in **Via Martiri dei Lager n.78**.

Avanti a me **Filippo Brufani** notaio in Perugia, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Perugia,

è comparso:

TRANQUILLI GIUSEPPE, nato a Terni (TR) il 3 maggio 1960, domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto, il quale interviene al presente atto nella qualità di Consigliere Anziano legale rappresentante dell'Ente:

"ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO E DI EDUCAZIONE DI CANNARA", con sede in Cannara (PG), via Vittorio Emanuele II n. 21, eretto in ente morale con R.D. del 19 maggio 1939, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 12 gennaio 2020, in copia certificata conforme all'originale al presente atto allegata sotto la lettera **"A"** per farne parte integrante e sostanziale, e delibera del Consiglio di Amministrazione n.3 del 5 febbraio 2020, in copia certificata conforme all'originale al presente atto allegata sotto la lettera **"B"** per farne parte integrante e sostanziale,

il quale Ente agisce quale amministratore rappresentante dei seguenti Istituti di Pubblica Assistenza e Beneficenza:

"OSPEDALE CIVICO DI CANNARA", con sede in Cannara, via Vittorio Emanuele II n. 21, codice fiscale 80007520549, partita i.v.a. 00226490548;

"ISTITUTO MAESTRE PIE SALESIANE", con sede in Cannara, via Vittorio Emanuele II n. 21, codice fiscale 80007540547

"ASILO INFANTILE DI CANNARA", con sede in Cannara, via Vittorio Emanuele II n. 21, codice fiscale 80007500541, per dare esecuzione alla deliberazione della Giunta Regionale della Regione Umbria n. 1300 del 27 dicembre 2019, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera **"C"** per farne parte integrante e sostanziale.

Detto comparante, **della cui identità personale io notaio sono certo,**

premette:

a) con Regio Decreto del 19 maggio 1939 l'amministrazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (di seguito "IPAB") "O-



SPEDALE CIVICO DI CANNARA", "ISTITUTO MAESTRE PIE SALESIANE", "ASILO INFANTILE DI CANNARA" e "OSPEDALE DI COLLEMANCIO", tutte con sede in Cannara, è stata affidata all'ente "ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO E DI EDUCAZIONE DI CANNARA", con sede in Cannara, costituito come ente morale con il medesimo regio decreto e con finalità di perseguire scopi di beneficenza, assistenza, istruzione ed educazione;

b) alla riunificazione amministrativa delle dette IPAB non ha fatto seguito, come completamento, la unificazione giuridica con adozione di un unico statuto; tuttavia i detti enti, seppur formalmente ancora distinti, hanno operato in sinergia tra loro sotto la unitaria gestione del Consiglio di Amministrazione degli "ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO E DI EDUCAZIONE DI CANNARA";

c) l'IPAB "Ospedale di Collemancio" da tempo non svolge più attività e non è titolare di beni immobili;

d) le IPAB "OSPEDALE CIVICO DI CANNARA", "ISTITUTO MAESTRE PIE SALESIANE" e "ASILO INFANTILE DI CANNARA", come sopra amministrate, operano prioritariamente nell'ambito del comparto dei servizi socio assistenziali, socio sanitari e socio educativi-scolastici; in particolare all'"OSPEDALE CIVICO DI CANNARA" è annessa anche la gestione della farmacia, corrente in Cannara (PG), via Vittorio Emanuele II nn.19-23, contraddistinta con il codice 011, iscritta presso il Registro delle Imprese di Perugia al Numero REA PG-154390, e nell'"ASILO INFANTILE DI CANNARA" sono operanti la scuola dell'infanzia paritaria, il servizio prescolare che accoglie bambini da tre a sei anni di età e, tra i servizi integrativi al nido, la Sezione Primavera per bambini dai due ai tre anni di età;

e) con Legge n. 25 del 28 novembre 2014 recante "Trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)" e ss.mm.ii., la Regione Umbria ha provveduto a dettare la disciplina per il riordino e la trasformazione delle IPAB, aventi sede nel territorio regionale, prevedendone la trasformazione in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) o in persone giuridiche di diritto privato (associazioni o fondazioni disciplinate dal codice civile);

f) in ragione di quanto sopra, la Regione Umbria ha provveduto a richiedere alle IPAB aventi sede sul territorio regionale di formulare la proposta di trasformazione corredata della documentazione indicata dall'art. 4, comma 2 della L.R. 25/2015;

g) il Consiglio di Amministrazione dell'ente "ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO E DI EDUCAZIONE DI CANNARA":

(i) con deliberazione n. 35 dell'8 giugno 2017, dato atto dell'inattività dell'IPAB "Ospedale di Collemancio", del quale ha disposto di chiedere l'estinzione ai sensi dell'art.1 comma 2.b) della L.R. n.25/2014, ha deliberato di procedere alla fusione delle tre IPAB attive amministrate dall'ente medesimo, mediante incorporazione delle IPAB "Istituto Maestre Pie Salesiane" e l'"Asilo Infantile di Cannara" nell'IPAB "Ospedale Civico di Cannara", con assunzione della denominazione "ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO E DI EDUCAZIONE DI CANNARA" (con ciò perfezionando formalmente il percorso di riunificazione già

da tempo attuato, sulla scorta del citato R.D. 19 maggio 1939) e la contestuale trasformazione dell'incorporante in persona giuridica di diritto privato, e precisamente in fondazione, con assunzione della denominazione "FONDAZIONE IRRE CANNARA";

(ii) con deliberazione n. 41 del 14 giugno 2017, ha approvato il piano di fusione delle IPAB costituenti gli "ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO E DI EDUCAZIONE DI CANNARA", dando atto che gli immobili di proprietà degli enti interessati dal procedimento di fusione e trasformazione sono stati valutati secondo il criterio del valore di mercato mentre i beni mobili di proprietà degli stessi sono stati valutati al costo di acquisto;

(iii) con deliberazione n. 42 del 14 giugno 2017, che in copia certificata conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "D" per formarne parte integrante e sostanziale, ha approvato la suddivisione dei beni di proprietà degli enti interessati dal procedimento di fusione e trasformazione in Fondo Patrimoniale (rectius: Fondo di Dotazione Patrimoniale), individuati negli allegati A1), A2) e A3) alla delibera medesima, ed in Fondo di Gestione, individuati negli allegati B1), B2), B3), B4), B5), B6), B7), B8) e B9) alla delibera medesima;


(iv) con deliberazione n. 52 del 24 luglio 2017 ha determinato di approvare lo Statuto del costituendo nuovo Ente;

h) sulla base delle suddette deliberazioni, con nota prot. n. 0166571-2017 - E del 1° agosto 2017, integrata con prot. n. 0166400-2017 - E del 1° agosto 2017, l'ente "ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO E DI EDUCAZIONE DI CANNARA" ha depositato presso il Servizio Programmazione e Sviluppo della Rete dei Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria della Regione Umbria la proposta di fusione per incorporazione e di trasformazione delle predette IPAB, corredata della relativa documentazione;

i) la detta proposta è stata trasmessa al Comune di Cannara per l'acquisizione del parere, obbligatorio e vincolante, ai sensi dell'art. 4, comma quarto della L.R. 25/2014; la Giunta Comunale di Cannara, con propria deliberazione in data 16 novembre 2018 n. 39 (acquisita dalla Regione Umbria con nota protocollo n. 0247472-2018 - E del 20 novembre 2018) ha espresso parere favorevole alla predetta proposta;

l) con note del 18 novembre 2019 e 3 dicembre 2019, gli "ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO E DI EDUCAZIONE DI CANNARA", a seguito di provvedimenti istruttori della Regione Umbria (nota protocollo 0040679-2019 del 28 febbraio 2019), hanno fornito alla Regione Umbria medesima la documentazione integrativa richiesta, comprensiva della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 51 dell'11 ottobre 2019, di riapprovazione dello statuto della costituenda fondazione;

m) in conformità a quanto previsto dall'art.4 della L.R. 25/2014, le predette ulteriori integrazioni sono state inviate al Comune di Cannara il quale, in conformità alla richiesta della Regione Umbria, acquisita al protocollo del Comune in data 28 febbraio 2019 al n.2180, con nota del 23 ottobre 2019, ha attestato la non prevalenza della attività economica della Gestione della Farmacia nell'ambito della IPAB "Ospe-



dale Civico di Cannara";

n) la Regione Umbria, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1300 del 27 dicembre 2019, ha:

1) approvato quanto proposto dagli "ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO E DI EDUCAZIONE DI CANNARA", e precisamente:

-- la formalizzazione della fusione per incorporazione delle IPAB "OSPEDALE CIVICO DI CANNARA", "ASILO INFANTILE DI CANNARA" e "ISTITUTO MAESTRE PIE SALESIANE", già riunite amministrativamente negli I.R.R.E. di Cannara, nell'unica IPAB operativa "OSPEDALE CIVICO DI CANNARA", ai sensi della legge 17 luglio 1980 n. 6972 e dell'art.6 della L.R. n. 25/2014, avendo di fatto i citati Enti realizzato negli anni successivi alla riunificazione, attuata con il Regio Decreto del 19 maggio 1939, una integrazione operativa e di gestione con una amministrazione unitaria;

-- il piano di fusione approvato dagli "ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO E DI EDUCAZIONE DI CANNARA", con le deliberazioni del Consiglio di Amministrazioni n. 41 e 42 del 14 giugno 2017;

-- la estinzione dell'IPAB "OSPEDALE DI COLLEMANCIO" quale ente inattivo da tempo immemorabile e comunque oltre i due anni, ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma secondo, lettera b) e dell'art.3, comma secondo lettera c) della L.R. 28 novembre 2014 n.25, per cessazione dei servizi ed ente non titolare dei beni;

-- la trasformazione, ai sensi della L.R. n. 25/2014, dell'IPAB "ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO E DI EDUCAZIONE DI CANNARA", così come derivata dalla fusione per incorporazione, in soggetto giuridico di diritto privato e, precisamente, in fondazione di cui agli artt. 14 e ss. del codice civile, assumendo la denominazione "Fondazione IRRE Cannara" con sede legale in Cannara, Piazza San Francesco n.10;

2) ha stabilito che la trasformazione produrrà effetti solo a seguito del perfezionamento dell'atto costitutivo e con l'avvenuto riconoscimento della personalità effettuato ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e del regolamento regionale 4 luglio 2001 n. 2, e che, ai fini del riconoscimento stesso, la costituenda Fondazione deve formulare apposita istanza al Servizio regionale "Attività Legislativa e Segreteria della Giunta Regionale" in quanto le finalità statutarie si esauriscono nel territorio regionale;

3) ha dato atto:

(i) che lo statuto della costituenda Fondazione, come sopra approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ente "ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO E DI EDUCAZIONE DI CANNARA" rispetta i principi e le finalità dello statuto e delle tavole di fondazione delle IPAB interessate;

(ii) che l'entità del patrimonio ed il volume del bilancio della attuale IPAB in trasformazione sono, ai sensi dell'art.3 della L.R. n.25/2014, sufficienti ed adeguati al raggiungimento delle finalità e dei servizi/prestazioni/interventi stabiliti dallo statuto della costituenda Fondazione, come risulta:

a) dagli elenchi dettagliati dello stato di ricognizione patrimoniale allegati alla deliberazione medesima sotto i numeri:

- **4a, 4b, 4c, 4d e 4e** (beni immobili, fabbricati e terreni, intestati all'"Ospedale civico di Cannara" (incorporante), all'"Asilo Infantile di Cannara" (incorporato) e all'"Istituto Maestre Pie Salesiane" (incorporato);
- **5a 5b, 5c e 5d** (beni mobili intestati all'"Ospedale civico di Cannara" e all'"Asilo Infantile di Cannara");
- **7a, 7b, 7c e 7d**, (rapporti giuridici, attivi e passivi, pendenti e intestati all'"Ospedale civico di Cannara", all'"Asilo Infantile di Cannara" e all'"Istituto Maestre Pie Salesiane");
- **8** (titoli);
- **6** (rapporti di lavoro, lavoratori dipendenti e non dipendenti, attivi con gli enti interessati dal procedimento, dei quali la trasformazione non costituisce causa di risoluzione);

b) dai:


- Bilanci di Previsione - anno 2019 (relativi all'"Ospedale Civico di Cannara", all'"Asilo Infantile di Cannara" e all'"Istituto Maestre Pie Salesiane") approvati, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nn. 8, 9 e 10 del 15 febbraio 2019, allegati alla deliberazione medesima sotto i numeri **11a, 11b, 11c**, e
- Bilanci Consuntivi - anno 2018 (relativi all'"Ospedale Civico di Cannara", all'"Asilo Infantile di Cannara" e all'"Istituto Maestre Pie Salesiane") approvati, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nn. 32, 33 e 34 del 16 luglio 2019, allegati alla deliberazione medesima sotto i numeri **12a, 12b e 12c**;

(iii) che la costituenda Fondazione subentra, ai sensi della L.R. n. 25/2014, nella titolarità di tutti gli immobili, fabbricati e terreni, beni mobili, rapporti giuridici, attivi e passivi, rapporti di lavoro (dipendente e non dipendente), titoli, sopra indicati, già di titolarità delle IPAB "Ospedale Civico di Cannara", "Asilo Infantile di Cannara" e "Istituto Maestre Pie Salesiane";

(iv) della non prevalenza della attività economica della Gestione della Farmacia nell'ambito della IPAB Ospedale Civico di Cannara;

o) sulla base di quanto deliberato dalla Giunta Regionale in data 27 dicembre 2019, la fondazione assumerà pertanto la denominazione di "FONDAZIONE IRRE CANNARA", avrà durata illimitata, la sede sarà in Cannara, Piazza San Francesco n. 10 e l'ambito territoriale di operatività ricadrà esclusivamente nel territorio della Regione Umbria; il principale scopo istituzionale della fondazione sarà rappresentato dal perseguimento di finalità socio educative, socio assistenziali e socio sanitarie, come meglio risulta dall'art. 2) dello statuto approvato con delibere del Consiglio di Amministrazione n. 52 del 24 luglio 2017 e n. 51 dell'11 ottobre 2019, sotto la cui osservanza, e delle norme di legge in materia, la Fondazione stessa sarà retta;

p) l'art. 24 del predetto statuto, recante il titolo "Norme transitorie" prevede che l'organo amministrativo degli "ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO E DI EDUCAZIONE DI CANNARA" attualmente nominato rimane in carica per 6 (sei) mesi, decorrenti dalla data del riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione, al fine di compiere e completare tutte le procedure connesse alla trasformazione, e che almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente o il Consigliere Anziano daranno comunicazione ai sog-



getti cui competono le nomine, per consentire loro la nomina dei nuovi componenti il Consiglio di Amministrazione;

conseguentemente la nomina del Revisore Legale, prevista dall'art.15 dello Statuto, sarà demandata al nuovo Consiglio di Amministrazione nominato in conformità dello statuto medesimo;

q) l'entità del patrimonio e il volume del bilancio dell'IPAB trasformanda, sono, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 25/2014, sufficienti ed adeguati al raggiungimento delle finalità e dei servizi/prestazioni/interventi stabiliti dallo statuto della costituenda "FONDAZIONE IRRE CANNARA".

Al detto fine, anche per consentire all'Autorità Tutoria di eseguire i controlli propedeutici alla concessione del riconoscimento e, segnatamente, la verifica sulla congruità del patrimonio della fondazione rispetto allo scopo dell'ente, si è fatto e si fa riferimento:

(i) agli *elenchi dettagliati dello stato di ricognizione patrimoniale relativi ai beni immobili ed ai beni mobili* allegati alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1300 del 27 dicembre 2019 rispettivamente sotto i numeri **4a, 4b, 4c, 4d, 4e** (beni immobili) e **5a, 5b, 5c, 5d** (beni mobili), dai quali risulta un valore complessivo di euro **4.575.519,13 (quattromilionicinquecentosettantacinquemilacinquecentodi - ciannove virgola tredici)**, dando atto che gli immobili di proprietà degli enti interessati dal procedimento di fusione e trasformazione sono stati valutati secondo il criterio del valore di mercato mentre i beni mobili di proprietà degli stessi sono stati valutati al costo di acquisto;

(ii) ai Bilanci Consuntivi - anno 2018 delle IPAB interessate dal procedimento di fusione e trasformazione allegati alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1300 del 27 dicembre 2019 sotto i numeri **12a, 12b e 12c**, dai quali risulta un patrimonio netto contabile di euro **4.076.463,53 (quattromilionesettantaseimilaquattrocentosessantatré virgola cinquantatré)**;

(iii) alla **perizia stragiudiziale dei beni immobili costituenti il Fondo di Dotazione** (individuati in conformità a quanto disposto con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione degli "ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO E DI EDUCAZIONE DI CANNARA" con la soprallegata delibera n.42 del 14 giugno 2017) redatta dall'Arch. Agostino Tardioli, iscritto al Collegio degli Architetti della Provincia di Perugia al n.378 Sez.A, asseverata avanti al Tribunale di Spoleto in data 4 febbraio 2020, n. 215/2020 R.G.V.G., e allegata in copia autentica al presente atto sotto la lettera "**E**" per farne parte integrante e sostanziale, dalla quale risulta che il valore dei predetti beni ammonta ad euro **2.999.500 (duemilioninovecentonovantanove - milacinquecento)**.

Gli immobili descritti nella allegata perizia saranno imputati al "**Fondo di Dotazione Patrimoniale**" quale patrimonio indisponibile stabilmente destinato al raggiungimento degli scopi della fondazione.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, il comparente, nella predetta sua qualità, con il presente atto

statuisce e fa risultare

in dipendenza della sopra allegata deliberazione della Giunta Regio-

nale della Regione Umbria n.1300 del 27 dicembre 2019

- I -

a) la fusione, ai sensi della legge 17 luglio 1980 n. 6972 e dell'art.6 della L.R. n. 25/2014, delle IPAB "OSPEDALE CIVICO DI CANNARA", "ASILO INFANTILE DI CANNARA" e "ISTITUTO MAESTRE PIE SALESIANE", già riunite amministrativamente negli "ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO E EDUCAZIONE DI CANNARA", mediante incorporazione delle IPAB "ASILO INFANTILE DI CANNARA" e "ISTITUTO MAESTRE PIE SALESIANE" nell'IPAB "OSPEDALE CIVICO DI CANNARA", la quale assume la denominazione "ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO E EDUCAZIONE DI CANNARA", con sede in Cannara (PG), Piazza San Francesco n.10;

b) la contestuale trasformazione, ai sensi dell'art.4 della L.R. n. 25/2014, dell'IPAB incorporante "ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO E EDUCAZIONE DI CANNARA" in fondazione, sotto la denominazione "FONDAZIONE IRRE CANNARA".

La trasformazione produrrà effetto solo a seguito dell'iscrizione della Fondazione presso il competente Registro delle Persone Giuridiche ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361 ai fini del riconoscimento.

- II -

1) sotto la condizione di cui sopra, è quindi costituita una Fondazione denominata

"FONDAZIONE IRRE CANNARA"

2) la Fondazione ha durata illimitata.

3) L'ambito territoriale di operatività della Fondazione coincide col territorio della Regione Umbria.

4) La Fondazione ha sede in Comune di Cannara (PG), Piazza San Francesco n. 10.

5) La fondazione si propone le finalità non lucrative indicate all'art.2 dello Statuto di cui appresso;

6) la Fondazione sarà retta e governata dal seguente Statuto:

"STATUTO DELLA "FONDAZIONE IRRE CANNARA"

Art. 1 – Denominazione, sede, origine

1. E' costituita la fondazione denominata "FONDAZIONE IRRE CANNARA", di seguito indicata anche col solo termine "IRRE" o "Fondazione", con durata illimitata.

2. La Fondazione ha sede legale in Cannara (PG), Piazza San Francesco n. 10.

3. La Fondazione, nella forma giuridica attuale, è il risultato della fusione per incorporazione nell'Opera Pia Ospedale Civico di Cannara – codice fiscale 80007520549 – delle seguenti Opere Pie: Opera Pia Maestre Pie Salesiane e Opera Pia Asilo Infantile, e della trasformazione dell'Opera Pia Ospedale Civico di Cannara, incorporante, in Fondazione, in attuazione degli artt. 1, comma 2, lettera a) e 6 della legge regionale 28 novembre 2014 n.25.

4. Descrizione storica ed origini:

OSPEDALE CIVICO DI CANNARA – INCORPORANTE

L'origine non è documentabile. Per quanto si conosce, il primo documento che ne parla è datato 19 maggio 1371: si tratta di un atto del



notaio *Ugolinus Andree* di Camerino, che lo redige a Foligno.
L'OSPEDALE CIVICO di Cannara è retto dallo statuto del 30 gennaio 1932 approvato con Regio decreto.

ISTITUTO DELLE MAESTRE PIE SALESIANE - INCORPORATO

L'Istituto delle Religiose Salesiane sotto il titolo di "Povere Figlie della Visitazione", dette "Maestre Pie", o anche "Congregazione Salesiana", viene fondato a Cannara il 15 agosto 1802 per interessamento di don Pasquale Modestini (... 1772-15 luglio 1831), il quale voleva in questo modo promuovere l'istruzione delle fanciulle, la loro educazione morale e civile e la diffusione della dottrina cristiana (documento: *Erezione delle Religiose Salesiane nella Terra di Cannara sotto il titolo delle Povere Figlie della Visitazione*, carte manoscritte-registro, (5 cc. r.v.), in Archivio Maestre Pie di Cannara presso Archivio parrocchiale di S. Matteo, Cannara).

La legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie non decretò che venisse incorporata nella Congregazione di Carità, come invece avvenne per l'Ospedale Civico, il Monte frumentario ed alcuni legati. Per questa sua particolare caratteristica, il R.D. 2 luglio 1864 sul riordino delle OO.PP. di Cannara la escludeva dal novero delle istituzioni concentrate sotto l'amministrazione di tale Congregazione, che ne diventava solo "sorvegliatrice", dovendo l'Istituto continuare ad amministrarsi autonomamente, a norma delle tavole di fondazione.

L'Opera Pia è retta dallo statuto del 21 ottobre 1881 approvato con Regio decreto in data 16 febbraio 1882.

ASILO INFANTILE DI CANNARA - INCORPORATO

L'Asilo Infantile nasce con R.D. 23 agosto 1875 mediante la conversione dei beni dell'antico Monte Frumentario e del legato dell'anno 1686 di Francesca Felice Spenditori; vi concorsero anche alcuni benefattori: la signora Lucia Ponti Batori e la Cassa di R. di Foligno.

Lo Statuto Organico per l'Asilo Infantile di Cannara viene approvato dal re Vittorio Emanuele III il 15 maggio 1932.

OSPEDALE CIVILE DI COLLEMANCIO

Estinto

E' ignota la data di origine dell'OSPEDALE CIVILE DI COLLEMANCIO; dalla documentazione esistente si apprende che era funzionante nel XVIII secolo e che distribuiva sovvenzioni ai malati indigenti. Da tempo immemorabile non svolge più attività e non è titolare di beni mobili ed immobili.

Dette I.P.A.B., unitamente all'Ospedale di Collemancio che da tempo non svolge più attività e non è titolare di beni immobili con conseguente estinzione ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma secondo, lettera b) e dell'art.3, comma secondo lettera c) della L.R. 28 novembre 2014 n.25, costituivano gli Istituti Riuniti di Ricovero e di Educazione di Cannara (I.R.R.E.) la cui gestione era affidata ad una amministrazione autonoma in virtù del disposto del Regio Decreto del 19 maggio 1939 e le cui finalità erano quelle di perseguire scopi di beneficenza, assistenza, istruzione ed educazione.

5. La Fondazione conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla fusione e trasformazione.

Art. 2 - Finalità, ambito, non lucretività

1. La Fondazione non ha fini di lucro e destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del Patrimonio.

2. Nel rispetto delle originarie finalità statutarie, salvaguardando l'ispirazione fondativa delle Opere Pie dalle quali trae origine, la Fondazione si propone il perseguimento di finalità socio educative, socio assistenziali e socio sanitarie, privilegiando i più bisognosi, in particolare, attraverso l'esercizio delle seguenti attività:

- attività educativa con particolare riferimento ai servizi dell'area dell'infanzia ed adolescenza con prevalenza dei servizi per la prima infanzia;

- accoglienza di bambini in situazioni di disagio economico e di disabilità;

- realizzazione di iniziative socio assistenziali, riabilitative, integrative, anche a mezzo di convenzioni, al fine di promuovere lo sviluppo della persona umana e la effettiva partecipazione alla vita comunitaria; in particolare la Fondazione potrà svolgere attività volte alla ospitalità di persone, di qualsiasi età, che esprimano bisogni del tipo socio assistenziali e/o sanitari;

- erogazione di servizi socio sanitari agli anziani, a persone in stato di disagio o a beneficio di categorie vulnerabili di cittadini, in forma gratuita o convenzionati con L'Azienda Sanitaria Locale o altre strutture pubbliche;

- conservazione e valorizzazione del patrimonio per le finalità dell'ente.

E' consentita la partecipazione del volontariato alle attività proprie della Fondazione.

3. L'attività istituzionale socio educativa è attualmente svolta attraverso:

- la Scuola Infanzia "Istituti Riuniti di Ricovero e di Educazione - Opera Pia Asilo" riconosciuta paritaria dall'anno scolastico 2000/2001 ai sensi della legge 10 marzo 2000 n.62;

- la Sezione "Primavera" istituita nell'anno scolastico 2007/2008 in conformità all'atto del Ministero della Pubblica Istruzione del 9 agosto 2007.

La scuola paritaria svolge il servizio scolastico con modalità non commerciale; al detto fine il presente statuto prevede:


a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve relativi alla attività scolastica;

b) l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione relativi alla attività scolastica esclusivamente per lo sviluppo delle attività e dei servizi scolastici;

c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente in conformità alla legge della Regione Umbria n.25 del 28 novembre 2014;

d) lo svolgimento dell'attività scolastica dietro il versamento di corrispettivi di importo simbolico tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto conto dell'assenza di relazione con lo stesso.

4. La Fondazione, al fine del perseguimento degli scopi istituzionali e dunque in rapporto di strumentalità rispetto alla attività istituzionali,



gestisce la Farmacia, attualmente ubicata in Cannara Via Vittorio Emanuele II.

5. La Fondazione, nell'esercizio delle attività istituzionali, può promuovere forme di collaborazione e associazione con enti e organizzazioni volte al miglioramento della assistenza.

6. La Fondazione favorisce, sostiene e valorizza gli organismi a base associativa che concorrono alla gestione dei servizi, perseguendo finalità sociali, culturali, religiose, scientifiche e sportive, nonché le associazioni e le organizzazioni di volontariato, aventi riferimento locale con il fine di realizzare una collaborazione progettuale e gestionale.

7. La Fondazione svolge la propria attività all'interno del territorio della Regione Umbria, principalmente, nel rigoroso rispetto delle originarie finalità Statutarie, all'interno del Comune di Cannara e per i cittadini di Cannara, a supporto della comunità locale al fine di promuoverne la crescita e lo sviluppo anche sociale

Art. 3 - Forme di collaborazione e partecipazioni.

1. Per l'erogazione di prestazioni e per la gestione degli interventi, nel rispetto della normativa vigente, la Fondazione può stipulare convenzioni o contratti, o stabilire forme di collaborazione con il Comune di Cannara e con altri soggetti pubblici o privati finalizzate, nel rispetto delle proprie competenze, ad un migliore utilizzo delle risorse disponibili e al raggiungimento di una ottimale qualità del servizio, all'ottimale perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

2. La Fondazione può partecipare ad altri organismi aventi finalità analoghe.

Art. 4 - Adesione alla Fondazione

1. Possono aderire alla Fondazione, su delibera del Consiglio di Amministrazione, i seguenti altri soggetti che partecipano alla realizzazione degli scopi della Fondazione mediante apporto di risorse finanziarie, umane e strumentali. L'adesione trova adeguata rappresentazione nell'assemblea di partecipazione, con funzione esclusivamente di proposta e di vigilanza, secondo le modalità di cui al successivo art.17.

2. Partecipanti Istituzionali

Possono acquisire la qualifica di "partecipanti Istituzionali" le persone giuridiche singole o associate, pubbliche o private, che si impegnano a contribuire su base pluriennale al fondo di dotazione e/o al fondo di gestione mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nella forma o nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.

La nomina dei partecipanti istituzionali avviene a mezzo di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio medesimo.

3. Partecipanti Sostenitori

Sono qualificati Partecipanti Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private, che condividono le finalità statutarie della Fondazione e che contribuiscono alla medesima e alla realizzazione degli scopi della stessa mediante contributi in denaro annuali il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Gli apporti possono consistere altresì in attività diretta professionale non di particolare rilievo ovvero in beni materiali.

I partecipanti sostenitori sono nominati con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza del Consiglio medesimo.

4. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente della Fondazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei propri membri, in ordine all'esclusione dei Partecipanti in caso di grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dallo Statuto.

In via esemplificativa e non tassativa, i casi di inadempimento possono consistere in:

- mancata contribuzione ovvero mancato conferimento di quanto i Partecipanti sono obbligati verso la Fondazione;
- mancata effettuazione delle prestazioni patrimoniali promesse.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche nei seguenti casi:

- estinzione a qualsiasi titolo dovuto;
- fallimento o apertura delle procedure concorsuali o anche extragiudiziali.

5. I partecipanti possono, giustificandone il motivo, recedere dalla Fondazione in qualsiasi momento, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte e l'obbligo di comunicare la loro decisione con preavviso scritto al Consiglio di Amministrazione di almeno 3 mesi.

Art. 5 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione – distinto in **Fondo di Dotazione Patrimoniale** e **Fondo di Gestione** - è costituito dai beni ricevuti in dotazione, descritti nell'atto costitutivo.

2. Il patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, lasciti, legati ed obblazioni di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori.

3. La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

4. Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Art. 6 - Fondo di Dotazione Patrimoniale

1. Il Fondo di Dotazione Patrimoniale è costituito:

- dai beni, mobili ed immobili, e dalle altre utilità patrimoniali esistenti al momento della trasformazione, impiegabili per il perseguimento degli scopi;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle somme e dalle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato



o da altri Enti Pubblici.

Art. 7 - Fondo di Gestione

1. Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi concessi dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori, dagli Aderenti o da altri partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 8 - Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

1. il Consiglio di Amministrazione
2. il Presidente
3. il Vice Presidente
4. il Revisore Legale.

Art. 9 - Consiglio di Amministrazione

1. Nel rispetto delle tavole fondative e degli statuti originari delle Opere Pie, ed in particolare delle tavole fondative dell'Opera Pia Maestre Pie, eretta nel 1802, il cui Statuto fu approvato il 16/02/1882 dal Re Umberto I, nel quale si legge testualmente al Capo II (Amministrazione) "art. 4: Questo Istituto è amministrato dalle Maestre Pie, che lo compongono, sotto la sorveglianza della Congregazione locale di Carità..." il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, nominati come segue:

- tre dal Sindaco pro tempore del Comune di Cannara, tra cui il Consiglio sceglierà il Presidente, precisandosi che le nomine non rivestono il carattere della rappresentanza politica né di controllo dell'Amministrazione Pubblica sulla Fondazione;
- due dalla Regione Umbria.

2. Tutti i membri nominati dovranno essere scelti tra laici di riconosciuta serietà e professionalità e possedere specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa.

3. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che:

- si trovino in una delle condizioni previste dall'art.2382 del Codice Civile;
- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato.

4. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 4 (quattro) esercizi e sono rieleggibili anche per più mandati anche consecutivi.

5. I consiglieri, al termine del mandato, resteranno in carica fino alla redazione del bilancio dell'ultimo esercizio e restano in carica fino al-

l'insediamento del nuovo Consiglio.

6. Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.

7. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente ne dà comunicazione ai soggetti cui competono le nomine. Qualora le nuove nomine non pervengano in tempo utile per il rinnovo del Consiglio, lo stesso opera in regime di prorogatio per un periodo di 45 giorni e può compiere esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

8. I Consiglieri cessano dalla carica per dimissioni, revoca, decadenza o morte.

9. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di uno o più Consiglieri il Presidente ne dà comunicazione al soggetto che ne ha effettuato la nomina affinché provveda alla sostituzione. I consiglieri nominati in sostituzione restano in carica sino alla scadenza naturale del consiglio di Amministrazione.

10. Il venire meno della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comporta la decadenza dell'intero collegio.

11. Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, fermo il diritto al rimborso delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio stesso.

Art. 10 - Decadenza, revoca, dimissioni

1. I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

2. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

3. La revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione è disposta dal soggetto che li ha nominati per loro gravi e reiterate violazioni di legge e del presente Statuto e, in particolare:

a) per gravi, persistenti e accertate irregolarità nell'espletamento del mandato, nonché per inerzia comportante accertati gravi danni alla Fondazione;

b) per conflitto con gli interessi della Fondazione, tale da arrecare danni e/o gravi e ben individuati pericoli al buon andamento della Fondazione.

4. La revoca deve essere preceduta da contestazione scritta agli interessati che, ove lo credano, potranno controdedurre nei successivi quindici giorni.

5. Le dimissioni dei componenti il Consiglio di Amministrazione, indirizzate al Consiglio stesso, devono essere assunte immediatamente al protocollo della Fondazione. Sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Art. 11 - Poteri

1. Al Consiglio di Amministrazione spetta:

a) di eleggere il Presidente, scelto fra i nominati dal Sindaco del Comune di Cannara, ed il Vice Presidente;

b) di deliberare sulla costituzione e sulla composizione di eventuali commissioni composte anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione, le quali potranno avere esclusivamente funzioni di tipo



- istruttorio, preparatorio o consultivo;
- c) di deliberare con il voto favorevole a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica eventuali modifiche dello statuto;
 - d) di redigere ed approvare entro il mese di novembre dell'anno in corso il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile dell'anno successivo il bilancio consuntivo;
 - e) di stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
 - f) di stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
 - g) di deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione;
 - h) di approvare eventuali regolamenti interni;
 - i) l'eventuale nomina del Direttore della Fondazione e di stabilirne l'eventuale compenso;
 - j) di deliberare l'estinzione dell'ente e la devoluzione del patrimonio nelle forme previste dal presente Statuto e delle vigenti disposizioni di legge;
 - k) stabilire il compenso del Revisore legale.

2. Il Consiglio di Amministrazione può indire delle assemblee aperte alla popolazione al fine di illustrare le attività svolte ed i progetti che la fondazione intende perseguire e di raccogliere indicazioni e proposte.

Art. 12 - Adunanze

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione almeno due volte l'anno per l'approvazione del Bilancio Preventivo e del Bilancio Consuntivo, nei termini previsti dalla vigente normativa e dallo statuto; si riunisce inoltre ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri, in qual caso, la convocazione deve avvenire entro 20 giorni dal deposito della richiesta scritta.

2. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante invito scritto, firmato e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, ai membri del Consiglio e al Revisore legale a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno cinque giorni prima dell'adunanza o in casi d'urgenza mediante telegramma, telefax o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno ventiquattrore prima.

3. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

4. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

5. Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo Statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Le modifiche allo statuto devono essere deliberate con la presenza e la maggioranza dei due terzi dei membri che compongono il Consiglio di Amministrazione.

7. Alle riunioni partecipa, ove nominato, il Direttore della Fondazione

nella sua qualità di consulente tecnico giuridico e anche con funzioni di Segretario verbalizzante.

8. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può invitare alle sedute chiunque per chiarimenti o comunicazioni relative ed attinenti agli argomenti da trattare.

9. Il Direttore della Fondazione, se nominato, provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Direttore tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

10. Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti i Consiglieri intervenuti: quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

Art. 13 - Il Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

2. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri a scrutinio segreto.

Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e tenere i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
- e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;
- f) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 10 giorni dalla data di assunzione del provvedimento;
- g) convocare l'Assemblea degli Aderenti.

Art. 14 - Vice Presidente

1. Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri a scrutinio segreto.


2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, con gli stessi poteri. La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 15 - Revisore legale

1. Il Revisore è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone iscritte al Registro dei Revisori Legali. Dura in carica tre anni e può essere confermato.

2. Compete al Revisore Contabile ogni potere di controllo amministrativo e contabile sull'attività della Fondazione.

3. Il Revisore assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.



4. Art. 16 - Direttore della Fondazione.

1. Ferma restando la necessaria compatibilità con le disponibilità di bilancio, il Consiglio di Amministrazione, con atto motivato, che tiene anche conto della consistenza e delle organizzazioni delle attività e delle dimensioni anche territoriali della Fondazione, può deliberare di attribuire le funzioni di direzione ad apposita figura professionale, definendone l'inquadramento contrattuale.

2. La nomina deve essere fatta sulla base della specifica esperienza professionale maturata e dell'adeguata competenza tecnica posseduta.

Art. 17 - Assemblea dei Partecipanti

1. La Assemblea dei Partecipanti, alla quale sono attribuite funzioni di proposta e di vigilanza, è composta da tutti i Partecipanti alla Fondazione, finché tale qualifica permane; pertanto l'organo è attivato ed esercita le sue funzioni solo in presenza di soggetti Partecipanti.

2. Alla Assemblea vengono illustrati il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, approvato dal Consiglio di Amministrazione, con indicazione analitica dell'impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria. La Assemblea esprime pareri e proposte per l'attività della Fondazione.

3. La Assemblea è convocata d'iniziativa dal Presidente della Fondazione o, su sua delega, dal Vice Presidente. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri, di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario.

4. Le convocazioni sono inoltrate almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

5. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, da tenersi ad almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima.

5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente.

6. Delle riunioni è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

7. In ogni caso le modalità di funzionamento della Assemblea sono determinate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 - Personale

1. Il rapporto di lavoro del personale della Fondazione è disciplinato nel rispetto delle normative vigenti in materia.

2. L'attuazione del riordino e della trasformazione non costituisce causa di risoluzione dei rapporti di lavoro con il personale dipendente che, alla data di entrata in vigore della L.R. 28 novembre 2014 n.25, abbia in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il personale dipendente conserva la posizione giuridica, nonché i trattamenti economici in godimento, compresa l'anzianità maturata. I contratti di lavoro a termine sono mantenuti fino alla scadenza.

Art. 19 - Gestione della scuola Infanzia e sezione Primavera

1. La Fondazione svolge il servizio di scuola Infanzia e sezione Primavera con la propria struttura organizzativa e/o mediante affidamento esterno e/o convenzionamento, attivando tutte le forme e modalità di gestione consentite dalla normativa vigente, al fine di migliorare l'efficacia e l'economicità della propria azione, nel rispetto e in coerenza con le proprie caratteristiche e natura.

2. La Fondazione nell'ambito delle finalità socio educative, assicura il servizio di scuola Infanzia e sezione Primavera secondo un modello gestionale che prevede l'integrazione di personale (docente e non) religioso e laico.

3. La Fondazione, ai fini della continuità del modello gestionale, privilegerà la presenza di un Istituto religioso cattolico.

4. L'impiego del personale religioso (insegnante e non) sarà regolato da apposita convenzione, rinnovabile.

Art. 20 - Bilancio

1. L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Presidente dovrà approntare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione entro il mese di marzo di ciascun anno.

3. Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui la Fondazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e accantonamenti. Alla relazione deve essere allegato l'elenco dei soggetti che hanno beneficiato dei contributi e delle erogazioni effettuate in qualsiasi forma dalla Fondazione, con l'indicazione dell'importo delle singole erogazioni, nel rispetto della protezione dei dati personali così come prevista dalla normativa vigente. Al bilancio deve inoltre essere allegata la relazione del Revisore Legale.

4. Entro il mese di novembre di ciascun anno il Presidente dovrà approntare il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, da sottoporre entro 15 (quindici) giorni all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 21 - Utili della gestione

1. Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

2. E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 22 - Estinzione

1. La Fondazione si scioglie per deliberazione del Consiglio, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari, adottata con il voto favorevole dei quattro quinti dei componenti.

2. In caso di scioglimento della Fondazione, così come deciso dal Consiglio, l'intero patrimonio sarà devoluto al Comune di Cannara per il soddisfacimento di finalità analoghe a quelle della disciolta Fon-



dazione ovvero a fini di pubblica utilità e/o finalità sociali. La decisione di scioglimento dovrà essere sottoposto all'approvazione della competente autorità tutoria.

Art. 23 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.

Art. 24 - Norme transitorie

1. L'organo amministrativo attualmente nominato rimane in carica per 6 mesi, decorrenti dalla data del riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione, al fine di compiere e completare tutte le procedure connesse alla trasformazione.

2. Almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente o il Consigliere Anziano daranno comunicazione ai soggetti cui competono le nomine, per consentire loro la nomina dei nuovi componenti il Consiglio di Amministrazione."

7) in conformità a quanto disposto con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione degli "ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO E EDUCAZIONE DI CANNARA" n.42 del 14 giugno 2017, già allegata al presente atto sotto la lettera "D":

(i)

si imputano a Fondo di Dotazione Patrimoniale, quale patrimonio stabilmente destinato al perseguimento degli scopi della Fondazione, i seguenti immobili oggetto della perizia di stima redatta dall'Arch. Agostino Tardioli di Cannara, asseverata avanti al Tribunale di Spoleto in data 4 febbraio 2020, n. 215/2020 R.G.V.G., già allegata in copia autentica al presente atto sotto la lettera "E":

A.

porzioni di fabbricato sito in **Cannara (PG), Via Vittorio Emanuele II nn. 21-23-25-2 7e Via Vicolo del Monte n. 17**, costituite da:

- locali adibiti a farmacia al piano terra;
- quattro uffici al piano primo;
- magazzino, ufficio ed appartamento ad uso abitazione al piano secondo.

Confini: residua proprietà Ospedale Civile di Cannara, via Vittorio Emanuele II, vicolo del Monte, salvo se altri.

Al Catasto dei Fabbricati del Comune di Cannara:

foglio **20**,

particelle:

- **300 sub 9**, piano T, categoria C/1, classe 4, consistenza mq. 189, superficie catastale totale mq. 244, r.c.e. 2.615,96;
- **300 sub 10**, piano 1, categoria A/10, classe 2, vani 5,5, superficie catastale totale mq. 138, r.c.e. 852,15;
- **300 sub 11**, piano 1, categoria A/10, classe 2, vani 2,5, superficie catastale totale mq. 67, r.c.e. 387,34;
- **300 sub 12**, piano 1, categoria A/10, classe 2, vani 4, superficie catastale totale mq. 106, r.c.e. 619,75;
- **300 sub 13**, piano 1, categoria A/10, classe 2, vani 2,5, superficie catastale totale mq. 70, r.c.e. 387,34;
- **300 sub 14**, piano 2, categoria C/2, classe 2, consistenza mq. 88, superficie catastale totale mq. 102, r.c.e. 136,34;

- **300 sub 18**, piano 2, categoria A/10, classe 2, vani 3, superficie catastale totale mq. 71, r.c.e. 464,81;

- **300 sub 16**, piano 2, categoria A/3, classe 2, vani 4,5, superficie catastale totale mq. 93, totale escluse aree scoperte mq. 93, r.c.e. 227,76;

con i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato distinte al Catasto dei Fabbricati del Comune di Cannara al foglio **20**, particella **300 sub 17**, bene comune non censibile, atrio, scale e ascensore comuni a tutti i subalterni della particella 300;

B.

fabbricato adibito a scuola dell'infanzia sito in **Cannara (PG), Via Don Bosco n. 3**, elevato per due piani fuori terra, terra e primo, con annessa rata di corte pertinenziale della superficie catastale, al lordo del sedime del fabbricato, di mq. 4.410 (quattromilaquattrocentodieci).

Confini: Fosso della Ripa, Parrocchia Santi Matteo Apostolo e Giovanni Battista, Regione dell'Umbria, salvo se altri.

Al Catasto dei Fabbricati del Comune di Cannara:

foglio **20**,
particella:

- **112**, piano T-1, categoria B/5, classe U, consistenza mq. 2.900, superficie catastale totale mq. 895, r.c.e. 4.343,42.

Al Catasto Terreni del Comune di Cannara:

foglio **20**,
particella:

- **112** di ha. 0.44.10, ente urbano, senza redditi;

C.

c.1. porzione di fabbricato sito in **Cannara (PG), Via Vittorio Emanuele II n. 19**, costituita da:

- locale adibito a farmacia al piano terra;

a confine con: residua proprietà Ospedale Civile di Cannara su tutti i lati, salvo se altri.

Al Catasto dei Fabbricati del Comune di Cannara:

foglio **20**,
particella:

- **300 sub 8**, piano T, categoria C/1, classe 4, consistenza mq. 72, superficie catastale totale mq. 94, r.c.e. 996,55;

con i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato distinte al Catasto dei Fabbricati del Comune di Cannara al foglio **20**, particella **300 sub 17**, bene comune non censibile, atrio, scale e ascensore comuni a tutti i subalterni della particella 300;

c.2. fabbricato adibito ad uffici sito in **Cannara (PG), Piazza San Francesco n. 10**, elevato per tre piani fuori terra, terra, primo e secondo.

Confini: Azienda Agraria Masciotti Società Semplice su due lati, Favilli-Papini, Comune di Cannara, salvo se altri.

Al Catasto dei Fabbricati del Comune di Cannara:

foglio **20**,
particelle:

- **232 sub 4**, piano T, in corso di definizione, senza redditi;

- **232 sub 5**, piano T, categoria A/10, classe 2, vani 3, superficie cata-



stale totale mq. 69, r.c.e. 464,81;

- **232 sub 6**, piano 2, categoria A/10, classe 2, vani 4,5, superficie catastale totale mq. 109, r.c.e. 697,22;

- **232 sub 8** (ex 232 sub 7), piano 1, categoria A/10, classe 2, vani 4, superficie catastale totale mq. 78, r.c.e. 619,75;

- **232 sub 9** (ex 232 sub 7), piano 1, categoria A/10, classe 2, vani 7, superficie catastale totale mq. 172, r.c.e. 1.084,56;

- **232 sub 3** (ex 232 subb 1 e 2), piano T-1-2, bene comune non censibile, ingresso, vano scale, ascensore comuni ai subalterni 4, 5, 6, 8 e 9 della particella 232.

L'area di sedime del fabbricato è distinta al Catasto Terreni del Comune di Cannara:

foglio **20**,

particella:

- **232** di ha. 0.03.30, ente urbano, senza redditi;

c.3. edificio destinato all'esercizio pubblico del culto sito in **Cannara (PG), Via Bevagna s.n.c.**

Confini: strada pubblica, Mattonelli-Visconti su due lati, salvo se altri. Al Catasto dei Fabbricati del Comune di Cannara:

foglio **23**,

particella:

- **A**, piano T, categoria E/7, senza redditi;

il cui valore, risultante dalla perizia medesima, è pari ad euro **2.999.500 (duemilioninovecentonovantanovemilacinquecento).**

(ii)

si imputano a Fondo di Gestione, quale patrimonio destinato alla copertura delle spese di gestione e del quale la Fondazione potrà disporre senza vincoli particolari, tutti i restanti beni immobili e tutti i beni mobili già di proprietà delle originarie IPAB, individuati negli elenchi allegati alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1300 del 27 dicembre 2019.

Ai fini della trascrizione dà atto che i beni immobili imputati al Fondo di Gestione sono i seguenti:

a. appezzamenti di terreno sito in **Cannara (PG), via Collemancio, loc. Borgo Castello, strada vicinale del Raggiolo superiore, strada provinciale Via Bevagna, via Stazione e loc. Camposanto vecchio**, della superficie catastale complessiva di mq. 32.620 (trentaduemilaseicentoventi).

Confini nell'insieme: Filippucci su tre lati, Papini su due lati, strada pubblica – via Collemancio (foglio 11 particelle 28 e 52); strada vicinale, Berti su due lati – loc. Borgo Castello (foglio 12 particella 93); Gasparrini-Ortolani su due lati, Taccucci Nadia – accesso dalla strada vicinale del Raggiolo superiore (foglio 13 particella 89); Rulli Bonaca Carlo su tre lati – accesso dalla strada provinciale Via Bevagna (foglio 19 particella 52); Antonelli Bartoli, Batori su due lati – accesso da una diramazione di via Stazione (foglio 21 particelle 54 e 64); Petrini Imola, Catarinucci Luigi – loc. Camposanto vecchio (foglio 22 particelle 1 e 3), salvo se altri.

Al Catasto Terreni del Comune di Cannara:

foglio **11**,

particelle:

- 28 di ha. 0.12.50, r.d.e. 5,62 e r.a.e. 5,81;
- 52 di ha. 0.87.60, r.d.e. 52,93 e r.a.e. 45,24;

foglio 12,

particella:

- 93 di ha. 0.50.90, r.d.e. 30,76 e r.a.e. 26,29;

foglio 13,

particella:

- 89 di ha. 0.32.80, r.d.e. 14,74 e r.a.e. 15,25;

foglio 19,

particella:

- 52 di ha. 0.12.20, r.d.e. 7,37 e r.a.e. 6,30;

foglio 21,

particella:

- 54 di ha. 0.48.00, r.d.e. 21,57 e r.a.e. 22,31;

- 64 di ha. 0.16.70, r.d.e. 7,50 e r.a.e. 7,76;

foglio 22,

particelle:

- 1,

AA di ha. 0.31.00, r.d.e. 18,73 e r.a.e. 16,81,

AB di ha. 0.06.10, r.d.e. 1,95 e r.a.e. 2,21;

- 3,

AA di ha. 0.26.00, r.d.e. 15,71 e r.a.e. 14,10,

AB di ha. 0.02.40, r.d.e. 1,08 e r.a.e. 1,12;

b. appezzamenti di terreno sito in **Cannara (PG), strada provinciale Bettona-Bevagna, strada comunale via Destra Topino, strada comunale Stradone, loc. Pian d'Arca e via degli Egidi**, della superficie catastale complessiva di mq. 24.074 (ventiquattromila-settantaquattro).

Confini nell'insieme: Gorgoglioli-Vitali su tre lati – accesso dalla strada provinciale Bettona-Bevagna (foglio 9 particella 59); strada vicinale, Baldelli-Berti, Berti Enrico – accesso da una diramazione della strada comunale via Destra Topino (foglio 12 particelle 76 e 608); Valenti su più lati – accesso diretto dalla strada comunale Stradone (foglio 21 particelle 28 e 310); strada pubblica, Frenguelli-Monarca su due lati, Turrioni Ornella – loc. Pian d'Arca (foglio 22 particelle 79, 80) accesso da via degli Egidi (foglio 22 part. 83); Asilo Infantile di Cannara su più lati, Agricola Pianciano di A. Bachetoni e C. s.a.s. - loc. Pian d'Arca (foglio 23 particelle 1556 e 1533), salvo se altri.

Al Catasto Terreni del Comune di Cannara:

foglio 9,

particella:

- 59 di ha. 0.19.50, r.d.e. 6,24 e r.a.e. 7,05;

foglio 12,

particelle:

- 76 di ha. 0.49.55, r.d.e. 29,94 e r.a.e. 25,59;

- 608 di ha. 0.00.65, r.d.e. 0,39 e r.a.e. 0,34;

foglio 21,

particelle:

- 28,



AA di ha. 0.18.82, r.d.e. 8,46 e r.a.e. 8,75,
AB di ha. 0.06.00, r.d.e. 4,87 e r.a.e. 2,32;
- **310** di ha. 0.00.68, r.d.e. 0,31 e r.a.e. 0,32;

foglio **22**,
particelle:

- **79** di ha. 0.10.20, r.d.e. 4,58 e r.a.e. 4,74;
- **80** di ha. 0.11.60, r.d.e. 5,21 e r.a.e. 5,39;
- **83** di ha. 0.41.70, r.d.e. 18,74 e r.a.e. 19,38;

foglio **23**,
particelle:

- **1556** di ha. 0.35.14, r.d.e. 21,23 e r.a.e. 18,15;
- **1533** di ha. 0.46.90, r.d.e. 28,34 e r.a.e. 24,22;

c. due fabbricati diruti siti in **Cannara (PG), Vocabolo Arcatura n. 13**, con annessa rata di corte pertinenziale della superficie catastale, al lordo del sedime dei fabbricati, di mq. 1.880 (milleottocentottanta).

Confini: Asilo Infantile di Cannara su tre lati, salvo se altri.

Al Catasto dei Fabbricati del Comune di Cannara:

foglio **23**,
particelle:

- **126 sub 2**, piano T-1, unità collabenti;
- **126 sub 3**, piano T, unità collabenti;
- **126 sub 1**, piano T, bene comune non censibile, corte comune ai subalterni 2 e 3 della particella 126.

Al Catasto Terreni del Comune di Cannara:

foglio **23**,
particella:

- **126** di ha. 0.18.80, ente urbano, senza redditi;

d. rata di terreno sito in **Bevagna (PG), strada vicinale della Pia**, della superficie catastale complessiva di mq. 580 (cinquecentottanta).

Confini: Kollar Peter, Mattioli, Mancinelli Chiara, salvo se altri.

Al Catasto Terreni del Comune di Cannara:

foglio **17**,
particelle:

- **302** di ha. 0.04.20, r.d.e. 1,65 e r.a.e. 1,95;
- **303** di ha. 0.01.20, r.d.e. 0,47 e r.a.e. 0,56;
- **304** di ha. 0.00.40, r.d.e. 0,16 e r.a.e. 0,19;

e. rate di terreno sito in **Cannara (PG), voc. Valle, voc. Raggiolo, loc. Santa Lucia**, della superficie catastale complessiva di mq. 5.620 (cinquemilaseicentoventi).

Confini: Bazzoffia Giovanni su due lati – voc. Valle (foglio 11 particella 27); Angelini-Trabalza su due lati – voc. Raggiolo (foglio 13 particella 167); Renzini Umberto su due lati – loc. Santa Lucia (foglio 7 particella 249), salvo se altri.

Al Catasto Terreni del Comune di Cannara:

foglio **11**,
particella:

- **27** di ha. 0.41.20, r.d.e. 24,90 e r.a.e. 22,34;

foglio 13,
particella:

- 167 di ha. 0.12.80, r.d.e. 5,75 e r.a.e. 5,95;

foglio 7,
particella:

- 249 di ha. 0.02.20, r.d.e. 0,70 e r.a.e. 0,80.

8) in conformità all'art. 24 del predetto statuto, recante il titolo "Norme transitorie", la Fondazione sarà amministrata dall'attuale Consiglio di Amministrazione degli "ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO E DI EDUCAZIONE DI CANNARA" costituito da:

- **GIORGOLO SERGIO**, nato a Cannara (PG) il 22 maggio 1949, residente in Cannara (PG), vicolo degli Orti n. 19, codice fiscale GRG SRG 49E22 B609U

Presidente;

- **TRANQUILLI GIUSEPPE**, nato a Terni (TR) il 3 maggio 1960, residente in Terni, Piazza San Pietro 2, codice fiscale TRN GPP 60E03 L117F,

Consigliere Anziano;

-- **BINI MARCO**, nato a Cannara (PG) il 14 luglio 1955, residente in Cannara (PG), via del Convitto n. 7, codice fiscale BNI MRC 55L14 B609T,

Consigliere,

-- **CEPPITELLI SANDRA**, nata a Rocourt (Belgio) il 20 ottobre 1970, residente in Cannara (PG), via Giacomo Matteotti n. 7, codice fiscale CPP SDR 70R60 Z103Z,

Consigliere;

-- **PERUGINI SANDRO**, nato a Spello (PG) il 30 aprile 1943, residente in Cannara (PG), via Giovanni Amendola n. 12; codice fiscale PRG SDR 43D30 I888Y,

Consigliere,

il quali restano in carica per 6 (sei) mesi, decorrenti dalla data del riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione, al fine di compiere e completare tutte le procedure connesse alla trasformazione;


conseguentemente la nomina del Revisore Legale, prevista dall'art.15 dello Statuto, sarà demandata al nuovo Consiglio di Amministrazione nominato in conformità dello statuto medesimo;

9) ai sensi dell'art.18 della L.R. 25/2014, l'IPAB trasformata in Fondazione conserva i diritti, tanto di natura obbligatoria che di natura reale, e gli obblighi anteriori alla fusione e trasformazione, subentrando in tutti i rapporti attivi e passivi delle IPAB dalle quali deriva.

10) il comparente, nella predetta sua qualità:

- compirà quanto è necessario per l'espletamento di ogni formalità inerente l'iscrizione della Fondazione presso il competente Registro delle Persone Giuridiche, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361;

- provvederà ad esperire qualunque pratica e formalità per conseguire l'intestazione alla Fondazione di tutti i beni, anche iscritti in pubblici registri, le licenze, depositi, concessioni, contratti, ordinativi, autorizzazioni, conti ed in genere ogni e qualsiasi rapporto attivo e passivo con terzi, enti pubblici e privati, attualmente a nome delle IPAB dalle



quali deriva, ed in particolare dei seguenti autorizzazioni/provvedimenti:

GESTIONE FARMACIA, CODICE 011:

- Provvedimento concessorio all'esercizio della farmacia rilasciato dal Prefetto dell'Umbria in data 7 giugno 1915 n.90734;

- Autorizzazione Sanitaria n.14/2006 rilasciata dal Sindaco del Comune di Cannara in data 11 novembre 2006;

SCUOLA INFANZIA

- Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca prot.n.3088/577 del 3 luglio 2001 di riconoscimento di scuola paritaria per tre sezioni a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001 della scuola materna non statale autorizzata ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO E DI EDUCAZIONE DI CANNARA con sede in Cannara (PG), via Don Bosco n.3;

- Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca prot.n.26680/018 del 24 giugno 2002 di riconoscimento di scuola paritaria per quattro sezioni a decorrere dall'anno scolastico 2002/2003 della scuola materna non statale autorizzata ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO E DI EDUCAZIONE - OPERA PIA ASILO con sede in Cannara (PG);

- Codice meccanografico PG1A00500C – "IST.R.R.EDUCAZIONE OPERA PIA ASILO";

- Autorizzazione Sanitaria n.19/2005 rilasciata dal Sindaco del Comune di Cannara in data 30 gennaio 2005;

- Autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune di Cannara in data 3 settembre 2019 n.15 relativa al funzionamento, relativamente e limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, del servizio educativo integrato per l'infanzia a carattere sperimentale denominato "SEZIONE PRIMAVERA" destinato ai bambini di età compresa tra i 24 ed i 36 mesi, assicurato dalla scuola dell'infanzia paritaria degli ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO E DI EDUCAZIONE (I.R.R.E.) - OPERA PIA ASILO DI CANNARA;

- provvederà alla comunicazione al Registro delle Imprese di Perugia.

11) Il componente, nella predetta sua qualità, dichiara che il fabbricato con corte annessa sito in Cannara (PG), Piazza San Francesco n. 10, (denominato "ex Caserma"), è stato dichiarato di interesse culturale ai sensi dell'art.10, comma 1 del D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42, come da decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo in data 17 luglio 2015, trascritto a Perugia il 4 gennaio 2016 al n. 5 di formalità.

Il Presente atto verrà conseguentemente comunicato da me notaio, al quale il componente, nella qualità, conferisce espresso mandato con rappresentanza, alla competente Sovrintendenza del Ministero per i Beni Culturali e delle Attività Culturali e del Turismo ai sensi del D.Lg.vo n.42/2004.

12) Ai fini urbanisti, della conformità catastale, della prestazione energetica ed anche ai fini fiscali, stante la continuità dei rapporti giuridici nell'ambito della trasformazione espressamente affermata dall'art. 18 della Legge Regione Umbria n.25/2014, si precisa che il presente atto non produce effetti traslativi o costitutivi su beni e

rapporti giuridici.

I componenti mi hanno espressamente e concordemente **esonerato dalla lettura di quanto allegato al presente atto**, dichiarando di averne esatta conoscenza.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, del quale **ho dato lettura al componente** che lo approva.

Consta di tredici fogli, scritti in parte con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio per quarantotto pagine e fin qui della quarantanovesima e viene sottoscritto alle ore 19,40 (diciannove virgola quaranta)

F.to Tranquilli Giuseppe

F.to Filippo Brufani i.s.



Copia in conformita' all'originale, omessi gli allegati,
firmata in ogni suo foglio a norma di legge.

La presente copia e' composta di complessivi 14 (quattordi-
ci) fogli scritti per pagine 26 (ventisei) e viene da me no-
taio rilasciata per gli usi consentiti dalla legge.

Perugia, li 19 marzo 2020

